

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 21/2025

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 105 DEL 06 GIUGNO 2025

A CURA DI:

FEDERICA TRESKA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, sentenza, 9 maggio 2025, n. 12268, sez. II civile**

Patto di famiglia - Forma

Il patto di famiglia, previsto dall'art. 768-bis c.c., richiede un atto pubblico a pena di nullità, la partecipazione del coniuge e di tutti i legittimari, e la liquidazione degli altri partecipanti al contratto. La pacifica irretroattività delle norme relative esclude la possibilità di valutare la validità di operazioni perfezionate anteriormente alla loro entrata in vigore secondo i requisiti previsti da tali norme.

Cassazione, sentenza, 3 aprile 2025, n. 8892, sez. III civile

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE Pagamento del debito ipotecario da parte dell'acquirente - Effetti - Surrogazione ex lege - Subingresso nelle ipoteche del creditore soddisfatto - Condizioni.

Il pagamento del debito ipotecario da parte del terzo acquirente dell'immobile comporta, ai sensi dell'art. 2866, comma 2, c.c., la sua surrogazione, ex art. 1203, n. 3, c.c., nei diritti e nella garanzia ipotecaria del creditore iscritto a condizione che il debito garantito sia stato integralmente estinto e che, dunque, la garanzia abbia esaurito la sua funzione in favore del creditore soddisfatto.

DISTANZE LEGALI

***Cassazione, sentenza, 28 maggio 2025, n. 14190, sez. II civile**

Costruzione - Dislivello tra fondi

Il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli

effetti e soggetto agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 c.c. e dalle eventuali norme integrative.

ESECUZIONE FORZATA

Cassazione, ordinanza, 3 aprile 2025, n. 8888, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVALATA - IN GENERE Domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. - Ambito di applicazione - Ipotesi diverse da quelle espressamente previste - Esclusione - Conseguenze.

In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

***Cassazione, ordinanza, 29 maggio 2025, n. 14277, sez. I civile**

Cessione volontaria - Fatto illecito - Occupazione acquisitiva

L'accordo stipulato tra le parti per formalizzare il trasferimento di proprietà di terreni, già irreversibilmente trasformati a seguito di occupazione acquisitiva, non può essere qualificato automaticamente come cessione volontaria ai sensi dell'art. 17 L. n. 865 del 1971, essendo necessario accertare che la procedura espropriativa sia stata svolta correttamente e non configurandosi l'occupazione acquisitiva come una condotta lecita della pubblica amministrazione, ma piuttosto come un fatto illecito.

FALSO CIVILE

Cassazione, ordinanza, 24 aprile 2025, n. 10815, sez. III civile

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE Querela di falso incidentale avverso il mandato conferito per l'introduzione del giudizio - Mancanza di esplicita volontà della parte di avvalersi della procura - Conseguenze - Inutilizzabilità e giuridica inesistenza del mandato - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. ratione temporis vigente - Esclusione - Fattispecie.

Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, ex art. 222 c.p.c., priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, il quale va considerato come mai rilasciato, con la conseguenza che il vizio non è regolarizzabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur in assenza di espressa dichiarazione di volersi avvalere della procura oggetto della querela, aveva ritenuto efficace il mandato conferito e, comunque, sanato il vizio per effetto del rilascio, in corso di causa, di un nuovo mandato "in rinnovazione").

NOTAIO

***Cassazione, sentenza, 20 maggio 2025, n. 13428, sez. II civile**

Deontologia professionale - Doveri di collaborazione - Lesione del decoro e prestigio - Compensi - Responsabilità del notaio

Costituisce un principio di deontologia professionale, recepito in maniera formale tra quelli posti a presidio del

decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con il Consiglio notarile distrettuale al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria. Pertanto, il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell'organo preposto alla funzione di vigilanza, pone in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale, oltre che eticamente riprovevole, improntata a scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, in contrasto con i principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico, e, pertanto, lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile, e, come tale, sanzionabile ai sensi dell'art. 147, comma 1, lett. b), della legge notarile.

In tema di compensi, lo svolgimento di prestazioni professionali non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica notarile, legittima, ex artt. 34 del D.M. 30.11.1980 e 2233 c.c., un autonomo e separato compenso rispetto a quello già ricevuto per la propria prestazione professionale, purché diverse da quelle indispensabili per la formazione e la validità del rogito, le quali non danno diritto ad un compenso supplementare. È perciò disciplinarmente sanzionabile il notaio che abbia ripetutamente riscosso somme non dovute per atti costitutivi di s.r.l.s da lui rogati e per i quali l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 1 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 27 del 2012, prevede la gratuità del ministero notarile.

SERVITÙ

***Cassazione, ordinanza, 28 maggio 2025, n. 14192, sez. II civile**

Servitù di uso pubblico – Tempo dell'uso – Usucapione

In materia di servitù di uso pubblico, la *dicatio ad patriam* può costituire un autonomo modo di acquisto del diritto di uso pubblico; tuttavia, la giurisprudenza è divisa sul fatto se sia necessario, per la costituzione di tale diritto, il protrarsi dell'uso pubblico per oltre venti anni, come previsto per l'usucapione, o se sia sufficiente la messa a disposizione del fondo da parte del proprietario con continuità.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 30 maggio 2025, n. 14578, sez. V**

Imposta di registro-Sentenza avente ad oggetto l'accertamento di saldo di conto corrente- Nullità clausole- Irrilevanza principio di alternatività IVA-registro

Nel caso in cui il pronunciamento del giudice di merito avente ad oggetto l'accertamento del saldo di conto corrente derivi dall'accertamento della nullità del contratto o delle sue clausole, ancorché manchi in dispositivo detta statuizione, ma essa sia chiaramente evincibile dalla motivazione, che provvede al ripristino della legalità del rapporto ed al computo del dare-avere fra le parti, in forza della sostituzione delle clausole nulle con la disciplina legale, allora la decisione rientra nel disposto dell'art. 8 lett. e) della Prima parte della Tariffa allegata al D.P.R. 131 del 1986. Pare, peraltro, opportuno ribadire quanto già affermato da questa Corte, secondo cui il principio dell'alternatività fra imposta di registro ed IVA di cui all'art. 40 del D.P.R. 131 del 1986 è irrilevante in relazione alle ipotesi di nullità delle clausole e sostituzione delle medesime con la disciplina legale, con conseguente applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, ciò in quanto l'alternatività opera solo nei casi di cui all'art. 8 lett. c), cui unicamente fa riferimento la nota II, siffatta ipotesi presupponendo la validità del contratto.

*** Cassazione, ordinanza 31 maggio 2025, n. 14660, sez. V**

Imposta di registro- Cessione di azienda- Passività

Il quadro disciplinare dell'imposta di registro è caratterizzato, in linea generale, da un principio di tassazione

dei beni e diritti oggetto di atti/contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali sulla base del loro valore "al lordo", tenuto conto della disposizione dell'art. 43, comma 2, D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131 (secondo cui "i debiti e gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile"); le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, o da atti aventi data certa a norma del codice civile, debbono essere dedotte dalla base imponibile dell'imposta di registro solo se inerenti all'azienda, non essendo sufficiente la loro registrazione nelle scritture contabili; laddove si riscontri il trasferimento al cessionario dell'azienda di un debito privo di collegamento funzionale con l'azienda stessa, estraneo quindi alla definizione della consistenza di quest'ultima nella vicenda circolatoria, esso potrà rilevare, nel caso, quale modalità di pagamento del prezzo della cessione, ai sensi dell'art. 43, 2 comma, citato (Cass., Sez. Un., n. 30055 e 30057 del 2008; Cass nn. 888/2019, 2048, 2019 e 21767 del 2017, 22099/2016, 12042/2009).

Nel caso in esame, nel compendio aziendale, oggetto di trasferimento, era stato compreso, tra le passività, anche il debito della cedente (...) Srl con la cessionaria (...) Spa. La Società deduce che erroneamente i Giudici di merito avevano calcolato la base imponibile senza escludere tale passività, risultante dalle scritture contabili medesime, essendo incontestata l'inerenza della stessa. Le argomentazioni non sono condivisibili atteso che per l'applicazione dell'imposta di registro, nel caso di cessione di azienda o di rami di essa, ai fini della sua valorizzazione viene in rilievo il richiamato disposto dell'art. 51, comma 4, per cui il valore dell'azienda è dato dalla somma dei valori delle "attività", ovverosia dei valori dei beni materiali e dei beni immateriali al netto delle "passività" aziendali esistenti al momento del trasferimento. Ciò comporta che i debiti nei confronti dei cessionari aventi causa, i quali si estinguono, ai sensi dell'art. 1253 c.c., nel momento in cui il creditore diventa anche debitore, sono indeducibili dal valore dell'azienda. Si tratta di soluzione coerente con la previsione dell'art. 43, comma 2, D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131, secondo cui concorrono a formare la base imponibile, oltre ai debiti ed agli altri oneri accollati, anche "le obbligazioni estinte per effetto dell'atto".

III. Diritto europeo e internazionale

***Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 marzo 2025, C-61/24, sez. III**

FAMIGLIA – nozione di residenza abituale dei coniugi – Regolamento (UE) 1259/2010 – Articolo 8, lettere a) e b)

Pronunciandosi su un caso tedesco, la Corte di Giustizia dell'UE ha chiarito che lo status di agente diplomatico di uno dei due coniugi e la sua assegnazione ad un incarico nello Stato accreditatario escludono, in linea di principio, che la residenza abituale dei coniugi sia da considerarsi fissata nello Stato di missione a meno che non si stabilisca, sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso comprese, in particolare, la durata della presenza fisica dei coniugi e la loro integrazione sociale e familiare in quello Stato che, da un lato, fosse intenzione dei coniugi fissare il centro abituale dei loro interessi proprio in tale Stato e, dall'altro, che la loro presenza in quel territorio fosse sufficientemente stabile.